

UO-5-00 3383 05 NOV. 2018

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html

Rawen

Da "stusto@pec.unito.it" <stusto@pec.unito.it>

A "soprime@certmail.regione.sicilia.it" <soprime@certmail.regione.sicilia.it>

Data martedì 30 ottobre 2018 - 14:34

Tindari - Rinnovo concessione per attività di ricerca scientifica e scavo archeologico in c.da Cercadenari. Trasmissione atto sottoscritto digitalmente.

Il presente documento è protocollato dal mittente con numero: **2018-UNTODTT-0001393**

Allegato(i)

Segnatura.xml (2 Kb)

n.20_del_29_08_18_Concessione_scavo_Universit_di_Torino_rinnovo_2018-1.pdf (157 Kb)

BodyPart.html (98 bytes)

*Dinuccio - UOS
delp*

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI MESSINA
31 OTT 2018
Prot. n. 0009939

N. 20 del 29/08/2018

**CONCESSIONE DI SCAVO PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA
IN PROVINCIA DI MESSINA**

Tra l'Assessorato Regionale dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Regionale dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana, con sede a Palermo in Via delle Croci n°8 C.F. n. 8001200826. Partita IVA n.02711070827, e per esso la Soprintendenza BB.CC.AA di Messina, rappresentata dal Soprintendente Arch. Orazio Micali, nato a Messina il 04.10.1959, domiciliato per la carica in Messina, Viale Bocchetta 38 C.F. n. 8001200082 e l'Università di Torino – Dipartimento di Studi Storici, con sede a Torino, Via Sant'Ottavio 20 C.F. n. 80088230018, P.I. n. 02099550010 rappresentato dalla direttrice Prof. Adele Monaci a ciò autorizzata dal Consiglio del Dipartimento di Studi Storici nella seduta del 16 luglio 2014.

Il giorno 29 del mese di agosto dell'anno **Duemiladiciotto**, nella sede della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina, **dinanzi a me Dott. Giovanni Greco Ufficiale Rogante**, autorizzato a rogare atti nella forma pubblica amministrativa con disposizione di servizio del Soprintendente BB.CC.AA. di Messina N.0003483 del 11/09/2017, senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti e con il mio consenso,

sono personalmente comparsi

da una parte:

l'arch. Orazio Micali nato a Messina il 04/10/1959, nella qualità di Soprintendente BB.CC.AA. di Messina, espressamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, come da D.D.G. n. 3209 del 03/08/2016, domiciliato per la carica in Messina, viale Bocchetta 38 (C.F. 80012000826), **in prosieguo concedente,**

dall'altra:

L'Università di Torino – Dipartimento di studi Storici, rappresentata dalla Prof.ssa Rosina Leone, n.q. Di Ricercatrice del Dipartimento di Studi Storici e referente del progetto, di concessione di scavo e ricerca archeologica nel sito di Tindari, con nota del 15/11/2017, già munita di concessione conferita con durata triennale nell'anno 2014, **in prosieguo concessionario,** comparenti dei quali io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:

Premesso

- che le Regioni, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi e altre attività conoscitive aventi a oggetto il patrimonio culturale;
- che l'art.13, c.2, della L.R. 80/1977, recante *Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana*, dispone che " *Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali esercitano la tutela e la vigilanza sui beni culturali ed ambientali nel territorio di competenza e ne promuovono la ricerca e la valorizzazione*";
- che ai sensi dell'art.88 e segg. D.Lgs.42/2004 è interesse del Dipartimento BB.CC.IS. avviare accordi con le Università per promuovere ricerche, studi e altre attività conoscitive negli ambiti di competenza, allo scopo di sviluppare collaborazioni nella forma della concessione di scavo per attività di ricerca scientifica;
- che l'**Università di Torino – Dipartimento di Studi Storici**, ha formalmente rinnovato la richiesta, nella persona della Prof.ssa Rosina Leone, Ricercatrice del Dipartimento di Studi Storici e referente del progetto, di concessione di scavo e ricerca archeologica nel sito di Tindari con nota del 15/11/2017 e che la stessa aveva ottenuto concessione triennale nell'anno 2014;
- che le attività di studio e di ricerca, di cui al presente atto, assumono la connotazione di collaborazione scientifica, essendo paritetico l'interesse a ciò sia da parte del **Dipartimento**

Regionale dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana che del **Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino**;

-che le attività di ricerca proposte dal **Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino** sono compatibili con le attività istituzionalmente svolte dal Dipartimento dei Beni Culturali e per esso dalla Soprintendenza BB.CC.AA di Messina;

- che alla luce dei risultati conseguiti si reputa importante poter proseguire detta collaborazione nella forma della concessione di scavo in relazione alla città di Tindari ed in particolare alla ricostruzione del suo impianto urbano, nonché allo studio delle produzioni ceramiche;

si concede e si stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 2 - Programma di lavoro

Premesso che la ricerca scientifica di cui alla presente concessione consoliderà il rapporto di collaborazione fra le parti, il progetto di ricerca prevede quanto di seguito elencato:

1) Prosecuzione dello scavo nell'area della c.da Cercadenari e in particolare nei settori corrispondenti agli Isolati XVII e XVIII A e B.

Il Concessionario si assumerà l'onere delle spese o la ricerca di finanziamenti per la conduzione dello scavo che si svolgerà prevalentemente nel periodo primaverile- estivo e/o autunnale. Il Concessionario sarà pertanto responsabile del cantiere di scavo che dovrà essere organizzato nel rispetto e osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro. La copertura assicurativa sarà totalmente a carico del Concessionario, esonerando l'Amministrazione Regionale Siciliana da qualsiasi responsabilità.

Il personale tecnico della Soprintendenza avrà il compito di effettuare la vigilanza di ogni fase delle attività condotte sul campo.

Alla fine di ogni campagna di scavo, entro il termine massimo di novanta giorni, il Concessionario dovrà consegnare alla Soprintendenza BB.CC.AA di Messina originale del diario di scavo e della documentazione fotografica e grafica, digitale e/o cartacea, nonché un elenco delle cassette di scavo, debitamente numerate, nel quale dovranno essere evidenziati i reperti di maggiore rilievo e/o interesse (es. monete; oggetti interi o significativi del contesto) ai fini della successiva inventariazione da parte del personale tecnico in organico. In generale i reperti dovranno essere consegnati puliti e siglati con le provenienze di scavo.

Al termine della concessione, che si prevede della durata massima di tre anni, entro sessanta giorni, l'Università di Torino – Dipartimento di Studi Storici dovrà consegnare alla Soprintendenza BB.CC.AA di Messina una relazione conclusiva riepilogativa di tutti i risultati delle attività svolte sul campo (con elenco US di dettaglio ed elenco reperti inventariati), e tutta la documentazione grafica e fotografica prodotta nell'ultima campagna di scavo, insieme a originale del giornale di scavo.

La divulgazione scientifica dei dati dello scavo condotto a seguito della presente concessione, sarà curata, previo esame e valutazione della relazione esplicativa prodotta, a seguito di preventiva autorizzazione rilasciata da questa Soprintendenza, direttamente dall'Università di Torino – Dipartimento di Studi Storici, che dovrà inviare copia della pubblicazione edita, alla Biblioteca Regionale A. Bombaci ed alla Biblioteca di Istituto della Soprintendenza BB.CC. AA. Di Messina.

2) Per quanto attiene all'analisi dei contesti archeologici provenienti dagli scavi condotti dall'Amministrazione Ministeriale prima e regionale poi (Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina), conservati nei depositi del sito di Tindari, preso atto della richiesta formulata di

poter studiare i materiali restituiti dalle trincee XXXV,XXXVIII, XL condotte da Nino Lamboglia presso la cinta muraria, **si autorizza lo studio** di detto materiale, in stretta collaborazione con il personale tecnico della Sezione Archeologica della Soprintendenza di Messina.

- 3) Si consente all'Università di Torino – Dipartimento di Studi Storici, ottenute le necessarie preliminari autorizzazioni - di effettuare, mediante drone, rilievi aerei sul sito della città antica, al fine di acquisire una pianta georeferenziata del visibile; si autorizza altresì **il rilievo** manuale e/o digitale, con georeferenziazione, di alcuni tratti della **cinta muraria in contrada Cercadenari**. Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata alla Soprintendenza di Messina su formato digitale.

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

- Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente concessione, il Dipartimento Beni Culturali e per esso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e l'Università di Torino – Dipartimento di Studi Storici si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di scavo, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché a quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 del presente documento.
- Le pubblicazioni realizzate nell'ambito di quanto ad oggetto del presente art. 2, prodotte sia in formato cartaceo che su supporti informatici, dovranno essere intestate agli enti contraenti e recare i rispettivi loghi e l'esatta denominazione.

Articolo 4 -Responsabili della concessione

Il Dipartimento Regionale dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana indica quale proprio referente e responsabile della presente concessione il Soprintendente pro tempore BB.CC.AA. di Messina, che sottoscrive il presente atto, e per gli aspetti scientifici, per competenza specifica, il Dirigente Responsabile pro tempore della U.O. 5 - Dott.ssa Gabriella Tigano.

Il concessionario indica quale proprio referente e responsabile della presente concessione la Direttrice del Dipartimento di studi storici Prof. Adele Monaci e quale referente scientifico del progetto la Prof. Rosina Leone.

Alle attività strettamente collegate al presente accordo potranno partecipare studenti, specializzandi e dottorandi del Dipartimento di Studi Storici l'Università di Torino.

Articolo 5 - Copertura assicurativa

Il Concessionario garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività di collaborazione scientifica oggetto della presente concessione e avrà l'obbligo di presentare prima dell'avvio dell'attività di scavo la documentazione di rito.

Articolo 6 – Sicurezza

L'Università di Torino (**Concessionario**) comunicherà al momento dell'avvio delle ricerche il nominativo del responsabile della sicurezza. Durante l'attività di indagine archeologica dovranno comunque essere osservate tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori previsti dal D.lgs 81/2008.

Articolo 7 - Proprietà scientifica e Utilizzo dei risultati degli studi e delle ricerche

Il regime di utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente concessione, terrà conto dei diritti di riproduzione di beni culturali e di copyright.

Il Dipartimento Regionale dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana-Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e l'Università di Torino s'impegnano a non far uso di materiali messi a disposizione senza il consenso di una delle parti, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale; l'Università di Torino potrà pubblicare a mezzo stampa su riviste sia italiane che estere o esporre a convegni i risultati scientifici, concordando preventivamente termini e modi e comunque citando sempre l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

Le Parti valuteranno tempi e modi per l'organizzazione congiunta di un convegno di studi in cui esporre i risultati della ricerca.

Le pubblicazioni realizzate nell'ambito della presente concessione, sia cartacee che su supporti informatici, dovranno essere intestate agli Enti contraenti e recare i rispettivi loghi, la propria denominazione nonché i nominativi degli autori, secondo quanto previsto all'art. 1 punti 1 e 2.

Articolo 8 - Durata della concessione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

La presente concessione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla firma, fatto salvo il rispetto degli artt. 5 e 6. E' facoltà del concedente recedere dalla presente concessione per inadempienze connesse a quanto previsto all'art. 2 comma 1, mediante formale comunicazione, da inviarsi mediante posta elettronica certificata o in formato cartaceo a mezzo raccomandata a.r.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Il Dipartimento Regionale provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente concessione nell'ambito del proseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.L.vo 196/2003 e s.m.i.

Il Concessionario ha l'obbligo di trattare i dati personali provenienti dall'Amministrazione regionale unicamente per le finalità connesse alla presente concessione. Il Concessionario e lo staff coinvolto da un lato e la Soprintendenza di Messina dall'altra sono obbligati a rispettare le condizioni di non rivalità e riservatezza. I Rappresentanti dell'Università di Torino e della Soprintendenza di Messina avranno l'obbligo di assicurare che tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dello svolgimento del Programma di Ricerca non verranno rivelate a parti terze, nel periodo di vigenza della Concessione. Ciascuna delle Parti manterrà come confidenziali i dati, le informazioni, i progetti e tutto il materiale di proprietà (nell'insieme "**Informazioni Confidenziali**") della Parte stessa e non utilizzerà le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte se non per scopi legati all'oggetto della presente concessione.

Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Amministrazione unicamente per le finalità connesse alla presente concessione.

Articolo 10 - Controversie.

Il Dipartimento Regionale e l'Ateneo torinese concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dell'atto stesso sarà risolta mediante arbitro rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del C.P.C. italiano e il foro competente sarà quello di Messina.

Articolo 11- Registrazione e spese

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma DPR 26/10/72 n. 634 e successive modifiche a cura e spese del Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 18 Tab. B DPR 26/10/72 n. 642 modificato dall'art. 28 DPR 30/12/82 n. 955.

Art. 12 – Ufficiale Rogante

Per quanto richiesto, lo Ufficiale Rogante, dott. Giovanni Greco, ho ricevuto il presente atto, del quale ho personalmente dato lettura ai signori contraenti e i medesimi, riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono, unitamente a me.
Il presente atto in unico originale, consta di quattro pagine per intero e parte della quinta fin qui.

PER IL DIPARTIMENTO BB.CC.I.S..
Il Soprintendente di Messina
Arch. Orazio Micali

PER IL CONTRAENTE Università di Torino
Direttrice del Dipartimento di Studi Storici
Prof. Adele Monaci

_____ (data)

L'Ufficiale Rogante
Dott. Giovanni Greco

